

2025



Comune di Bonate Sopra
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE

Approvato con
Deliberazione del
Consiglio Comunale
n.69 del 19/12/2024

Regolamento
Comunale

PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E
PATROCINI AD ENTI E
ASSOCIAZIONI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, in conformità alla Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, nonché patrocini, ad Enti ed associazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. In conformità alle finalità statutarie, il Comune di Bonate Sopra:
 - riconosce e promuove, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative dei cittadini;
 - promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale civile e sociale, in particolare, delle fasce a rischio di emarginazione, nonché alla tutela dell'ambiente.
3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposti benefici da parte del Comune.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI E SOGGETTI ESCLUSI

1. Ai fini del presente regolamento possono beneficiare di contributi:
 - gli Enti del terzo settore, così come individuati all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" e s.m.i, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nonché gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgano attività di cui agli articoli 5 e 6 del predetto Codice, nei modi indicati all'articolo 4, comma 3.
 - altre realtà associative non aventi scopo di lucro.
2. Non possono beneficiare di contributi comunali:
 - a) gli Enti e le associazioni che abbiano in essere pendenze economiche o contenziosi con il Comune;
 - b) gli Enti di carattere privato costituiti in forma di società;
 - c) le organizzazioni partitiche, le loro articolazioni politico-organizzative o associazioni da loro dipendenti.

ART. 3 AMBITI DI INTERVENTO

1. Il Comune può riconoscere benefici economici per lo svolgimento delle seguenti attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
 - culturali, educative e formative;
 - pubblica istruzione ed informazione;
 - celebrative di eventi e ricorrenze, folcloristiche;
 - di prevenzione e contrasto del disagio giovanile;
 - assistenza e sicurezza sociale;
 - di salvaguardia dei diritti umani, di promozione delle pari opportunità e dell'inclusione e dell'uguaglianza;
 - attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, anche urbano;

- di protezione civile;
- di promozione del turismo;
- di promozione dello sviluppo economico.

ART. 4 CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI

1. Il Comune di Bonate Sopra può erogare contributi economici da destinarsi al sostegno delle attività di interesse generale, rientranti negli ambiti di intervento di cui all'art. 3, attivate a favore della collettività locale e realizzate in via sussidiaria rispetto alla programmazione comunale.
2. Con la dizione “contributo economico” si intende qualsiasi elargizione facoltativa di denaro, a carattere non corrispettivo, che il Comune, concede, quale forma di aiuto e/o sostegno, con lo scopo di favorire le attività di un determinato soggetto a copertura delle spese dell'iniziativa proposta.
3. L'Ente beneficiario conserva la titolarità delle iniziative e ne è pienamente responsabile. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e/opatrocinio.
4. Il contributo economico può essere:
 - ordinario, in tutti i casi in cui i soggetti interessati presentino istanza, nei modi e nei termini disciplinati dai successivi artt. 6 e 7;
 - straordinario, per interventi di carattere eccezionale per i quali i soggetti presentino istanza nei modi e nei termini disciplinati dal successivo art. 9.
5. Il Comune di Bonate Sopra può concedere ai richiedenti l'uso di beni immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunale a tariffe o condizioni agevolate, oppure a titolo gratuito, al fine di sostenere la realizzazione di una o più iniziative promosse e organizzate dagli stessi sul territorio comunale sotto la propria responsabilità.
6. Nel caso in cui il bene immobile, l'impianto o la struttura siano utilizzati con accesso al pubblico, il richiedente è obbligato ad assicurare tutti gli adempimenti nonché l'ottenimento di autorizzazioni e nulla-osta prescritti dalla legge. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra gli organizzatori delle iniziative e i soggetti terzi.
7. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
8. La concessione del beneficio vincola il beneficiario a registrare nelle poste attive di bilancio il contributo comunale, nonché a dichiarare espressamente che le attività o iniziative sono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 5 ALBO COMUNALE ENTI ED ASSOCIAZIONI COMUNALI

1. È istituito l'albo comunale degli Enti del terzo settore e delle altre realtà associative, ai fini del monitoraggio e della valorizzazione delle realtà presenti sul territorio.
2. Per l'ammissione all'albo comunale deve essere presentata espressa richiesta, secondo l'apposita modulistica predisposta dagli uffici e corredata da:

- a. statuto e atto costitutivo (ove non previsti dalla forma associativa, relazione dettagliata circa la realtà rappresentata, le finalità e gli interessi per la comunità locale di cui si è portatori);
- b. autocertificazione relativa al numero degli associati/aderenti;
- c. elenco nominativo degli eletti a cariche sociali direttive (legale rappresentante, organo di amministrazione, ecc.);
- d. copia polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con riferimento all'organizzazione e alla gestione delle attività di pertinenza de soggetto richiedente;
- e. copia delle polizze contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari.

ART. 6 INDIRIZZI E CRITERI

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà, coinvolgimento giovanile e dei cittadini alla promozione di valori civili, culturali, sociali, educativi, formativi;
 - coinvolgimento dei giovani, degli anziani, delle famiglie e dei genitori, dei soggetti con fragilità;
 - attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante e/o inclusivo;
 - tipo di organizzazione, con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - gratuità o onerosità delle attività programmate;
 - valutazione dell'interesse pubblico e, in particolare dell'interesse specifico per la comunità locale in termini di valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo.

ART. 7 PROCEDURE

1. Con cadenza annuale, di norma entro il 31 marzo, l'ufficio competente pubblica un avviso, sul sito web del Comune, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di contributo entro un termine non inferiore a 60 giorni (31 maggio)
 Gli interessati possono presentare domanda:
 - a) per il sostegno delle attività ordinarie senza fine di lucro;
 - b) per l'organizzazione periodica e ripetitiva di eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale.
2. La domanda presentata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo fac-simile standard predisposto dagli uffici competenti, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti che seguono:
 - a. programma delle attività ed iniziative da realizzare, con riferimento all'anno in corso corredato da un preventivo di spesa;
 - b. eventuale rendiconto dettagliato delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni e relativa documentazione riferita all'anno precedente.
 - c. atto costitutivo e statuto, se trattasi di Enti ed associazioni non iscritte all'albo comunale, in sede di prima istanza di contributo.
 - d. la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione

politico- amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della Legge 02/05/1974, n.195 e dall'art.4 della Legge 18/11/1981, n.659.

- e. non verranno accolte domande presentate oltre i termini stabiliti dall'avviso di cui al comma 1.

ART. 8 EROGAZIONE CONTRIBUTO

1. Gli uffici competenti attivano l'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande (rispetto dei termini e documentazione a corredo dell'istanza).
2. La somma da erogare, a titolo di contributo e/o beneficio, è quantificata dalla Giunta comunale nell'ambito dello stanziamento complessivo di bilancio.
3. La Giunta Comunale delibera la concessione dei contributi e/o agevolazioni entro il 30 luglio di ogni anno.
4. La somma a titolo di contributo sarà liquidata, con determina del responsabile dell'Area di riferimento.
5. La concessione del contributo comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
6. Qualora le dichiarazioni a consuntivo di cui all'articolo 7, c.2, lett. b) non vengano depositate entro i termini prescritti, o da essi risulti la totale o parziale mancata realizzazione delle iniziative programmate, il contributo sarà proporzionalmente ridotto procedendo, laddove necessario, alla revoca totale o parziale del beneficio, con conseguenti rimborsi/conguagli a carico del beneficiario.

ART. 9 CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SINGOLA INIZIATIVA E CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Gli Enti e le associazioni che non hanno presentato un programma annuale possono presentare richiesta di contributo e/o di agevolazione.
2. L'istanza, corredata da relazione descrittiva dell'iniziativa e dalla correlata previsione di entrate e spese, sarà valutata dalla Giunta comunale e potrà essere soddisfatta sempre che vi sia piena condivisione delle finalità ed in relazione alle disponibilità di bilancio.
3. La Giunta comunale si riserva la facoltà di erogare contributi e/o agevolazioni per situazioni straordinarie ed eccezionali, quali emergenze, calamità naturali o altro.

ART. 10 PATROCINI COMUNALI

1. Il patrocinio è un riconoscimento simbolico con il quale si rende manifesta la condivisione dell'Amministrazione alle finalità di un'iniziativa.
2. Mediante il patrocinio l'Amministrazione esprime:
 - a. la simbolica adesione dell'Ente ad un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative;
 - b. l'interesse per attività e/o servizi avviati nel territorio comunale, provinciale,

nazionale e/o internazionale, che risultano comunque coerenti con i principi di crescita della comunità bonatese sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale.

3. Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
 - a. manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche e sociali a carattere comunale, provinciale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza;
 - b. convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali, scientifiche, educative, economiche e sociali a carattere comunale, provinciale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza.

ART. 11 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. Per ottenere il patrocinio comunale va presentata espressa istanza da parte del soggetto richiedente, unitamente a relazione dettagliata in merito alla iniziativa oggetto di patrocinio.
2. Il patrocinio al quale non sia collegata la richiesta di benefici economici, cosiddetto: “patrocinio gratuito”, è concesso dall’assessore con delega per materia.
3. Nel caso in cui oltre al patrocinio siano richiesti benefici economici, cosiddetto “patrocinio oneroso”, il patrocinio è concesso dalla giunta comunale con propria deliberazione, previa istruttoria degli uffici competenti.

ART. 12 PROMOZIONE E TUTELA DELL’IMMAGINE DELL’ENTE

1. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l’obbligo di apporre l’indicazione “con il patrocinio di” seguito dallo stemma comunale e dalla dicitura “Comune di Bonate Sopra” in modo visibile su tutte le comunicazioni (atti, manifesti o altro materiale pubblicitario) relative all’iniziativa patrocinata.
2. È fatto obbligo ai beneficiari rispettare le modalità previste dalla normativa vigente e le condizioni specifiche eventualmente definite dal provvedimento di concessione da parte del Comune.
3. Il Comune può in ogni caso e in qualsiasi momento revocare il proprio patrocinio a un’iniziativa, qualora gli strumenti comunicativi della stessa e le modalità di svolgimento dell’evento possano incidere negativamente sull’immagine dell’Amministrazione.

ART. 13 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA, FISCO, DIRITTO DEL LAVORO, TRIBUTI LOCALI

1. La concessione del patrocinio a qualsiasi titolo richiesto comporta per i richiedenti il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, obblighi fiscali, tutela del lavoro, tributi locali e quant’altro richiesto in ragione della natura dell’attività svolta e dai contenuti e carattere dell’evento realizzato e specificamente richiesto da leggi nazionali o regionali e dai regolamenti locali.
2. Il mancato rispetto di una o più norme di riferimento potrà comportare la revoca del patrocinio e l’esclusione da future concessioni per un periodo commisurato alla gravità della violazione oltre all’applicazione eventuale di sanzioni pecuniarie di

competenza degli organi del Comune.

ART. 14 CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Ente effettua i controlli previsti dal DPR 445/2000, anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, che non siano riconducibili a mero errore materiale e non siano di Entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.
3. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali. Nel caso dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Ente segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, quest'ultimo provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

ART. 15 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati forniti sono acquisiti da questo Ente per valutare l'ammissione a benefici economici o agevolazioni. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l'esclusione della domanda di ammissione.
2. Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
3. In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'Ente soltanto per finalità connesse alla realizzazione delle attività.
5. Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

6. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 Titolare del trattamento è il Comune di Bonate Sopra. Responsabile del trattamento è il responsabile gestionale competente per materia.

ART. 16 PUBBLICAZIONI

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in “Amministrazione trasparente” (sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”).
2. La pubblicazione in “Amministrazione trasparente” costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.
3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ART. 17 ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato ogni atto che sia in contrasto con il presente regolamento. È abrogata altresì ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto disposto con il presente atto.